

STATUTO

Articolo 1

È costituita una Società per azioni denominata “Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.”.

Articolo 2

La Società ha sede in Finale Emilia (MO).

La Società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze, magazzini e depositi, sia in Italia sia all'estero.

Articolo 3

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2030.

Tale termine potrà essere prorogato una o più volte con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con esclusione in tal caso del diritto di recesso dei soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2437, 2° comma, lettera a), del Codice Civile.

Articolo 4

La società ha per oggetto sociale:

- la produzione, il commercio e la vendita di prodotti in ceramica e materiali per l'edilizia in genere;
- il coordinamento, sul piano finanziario, tecnico, commerciale, produttivo, scientifico e/o amministrativo delle società ed enti cui partecipa, operando anche concentrazioni e fusioni;
- il finanziamento diretto o indiretto delle partecipate.

Per il conseguimento e nell'ambito dell'oggetto sociale essa potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, industriale, commerciale, mobiliare ed immobiliare ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà assumere partecipazioni ed interessenze, sotto qualsiasi forma, in società ed enti, italiani ed esteri, operanti nei medesimi settori di attività ovvero in settori complementari o affini.

La società potrà inoltre rilasciare o accettare fidejussioni, avalli, garanzie di ogni genere, anche ipotecarie, nell'interesse della società ed enti cui partecipa senza alcuna limitazione, previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate a norma di legge.

Articolo 5

Il domicilio degli soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo che risulterà dal libro dei soci.

Ogni socio dovrà, sotto la sua personale responsabilità, notificare tempestivamente alla Società ogni variazione del proprio domicilio; tali variazioni dovranno essere tempestivamente trascritte sul libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

La Società può chiedere agli intermediari, in conformità a quanto previsto dalla normativa anche regolamentare vigente, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società effettua tale richiesta anche su istanza di tanti soci che rappresentino la quota minima di capitale prevista dalla normativa; in tal caso i relativi costi sono ripartiti tra la Società ed i soci secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB.

Gli oneri a carico dei soci devono essere da questi liquidati al momento della ricezione delle informazioni richieste.

La richiesta da parte dei soci deve essere effettuata, congiuntamente se proveniente da una pluralità di soci, mediante comunicazione scritta indirizzata all'investor relator della Società, unitamente alla/e certificazione/i dell'intermediario attestante/i la titolarità da parte dei soci richiedenti della partecipazione minima necessaria ai sensi del secondo capoverso del presente articolo.

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro ventiduemilioniseicentosettantasettemilaseicentoquarantacinque virgola cinquanta (22.677.645,50), diviso in numero quarantacinquemilionitrecentocinquantacinqueduecentonovantuno (45.355.291) azioni ordinarie da nominali euro zero virgola cinquanta cadauna.

Il capitale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti. In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione ai soci.

Qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato, il diritto di opzione dei soci potrà essere escluso con la deliberazione di aumento del capitale sociale, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale anteriore all'aumento, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

È consentito ricorrere a finanziamenti da parte dei soci, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari previste al riguardo.

Articolo 7

Le azioni sono nominative. Ogni azione è indivisibile ed attribuisce il diritto di voto, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 7-bis.

La Società può emettere azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

I versamenti relativi alla liberazione delle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputerà convenienti.

Articolo 7-bis

1. Sono attribuiti n. 2 (due) voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco a tale fine istituito, tenuto e aggiornato a cura della Società ("**Elenco**"). L'Elenco contiene almeno le informazioni di cui alla disciplina applicabile. La Società potrà definire la disciplina di dettaglio delle modalità di iscrizione, tenuta ed aggiornamento dell'Elenco, nominare l'incaricato della gestione dell'Elenco e definire i criteri di tenuta dell'Elenco (se del caso, anche soltanto su supporto informatico).

2. La Società iscrive nell'Elenco il titolare di azioni ordinarie che ne faccia richiesta. La richiesta alla Società dovrà essere accompagnata da idonea comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate, ai sensi del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e comunque della normativa vigente. La richiesta di iscrizione potrà riguardare tutte o anche solo parte delle azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richiedere l'iscrizione nell'Elenco. Nel caso di soggetti richiedenti diversi dalle persone fisiche, la richiesta di iscrizione dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante.

3. La Società provvede alle iscrizioni secondo una periodicità trimestrale - 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre - salvo la diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore.

Sebbene anteriormente ricevute, le richieste di iscrizione produrranno effetto solo con l'intervenuta iscrizione nell'Elenco da parte della Società, che vi provvede entro la prima data utile secondo la periodicità definita con le modalità sopra indicate.

L'Elenco è aggiornato a cura della Società secondo la periodicità sopra indicata e, in ogni caso, entro la *record date* prevista dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

4. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:

- a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario; e
- b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo restando quanto previsto di seguito.

5. La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le “**Nuove Azioni**”):

(i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell’art. 2442 del Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le “**Azioni Originarie**”);

(ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;

(iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell’esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni.

In tali casi, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto al momento dell’iscrizione nell’Elenco, senza necessità dell’ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui al comma 1. Ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l’iscrizione nell’Elenco dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell’Elenco delle Azioni Originarie.

6. La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell’azionista, (ii) possedute da società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall’art. 120, comma 2, D. Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1 c.c.), diretto od indiretto in tali società o enti, fatta avvertenza che non costituiscono una cessione rilevante ai fini del presente comma le fattispecie di cui sopra al comma 4, lett. b).

7. La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare, in tutto o in parte, alla maggiorazione di voto medesima. La rinuncia in ogni caso è irrevocabile. Alla rinuncia consegue automaticamente la cancellazione dall’Elenco delle azioni per le quali la maggiorazione di voto è stata rinunciata. La maggiorazione di voto per le azioni per le quali è stata rinunciata può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell’Elenco e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di cui al comma 1. La Società procede alla cancellazione dall’elenco, oltre che per rinuncia dell’interessato, anche d’ufficio, ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione. Il beneficiario della maggiorazione di voto è in ogni caso tenuto a comunicare senza indugio alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto sulle azioni e/o del relativo diritto di voto.

8. Con l’iscrizione nell’Elenco il titolare delle azioni è tenuto a comunicare alla Società e accetta che l’intermediario segnali alla Società, ai sensi del Regolamento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, senza indugio e comunque entro la fine del mese in cui si verifica l’evento ed in

ogni caso entro la cd. *record date* prevista dalla disciplina vigente, ogni circostanza e vicenda che faccia venire meno, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto, i presupposti per la maggiorazione di voto o incida sulla titolarità della stessa.

9. L'aveute diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto. La legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla *record date*.

10. La maggiorazione di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento alle aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

Articolo 8

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte. Qualora le azioni non siano quotate in un mercato regolamentato, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci potranno essere introdotti o rimossi vincoli alla circolazione delle azioni, con esclusione in tal caso del diritto di recesso dei soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2437, 2° comma, lettera b), del Codice Civile.

Articolo 9

La Società, previa deliberazione conforme del Consiglio di Amministrazione, che ne determinerà le modalità di collocamento e di estinzione, potrà emettere obbligazioni non convertibili, sia nominative che al portatore. L'emissione di obbligazioni convertibili dovrà essere deliberata dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Articolo 10

Le assemblee dei soci rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni avverso le deliberazioni assembleari dovranno essere assunte entro i termini e con le modalità di cui agli articoli 2377 e 2378 del Codice Civile.

Articolo 11

Le assemblee dei soci sono convocate dal Consiglio di Amministrazione sia presso la sede sociale che altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'assemblea senza ritardo qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale prevista dalla legge, purché nella richiesta di convocazione siano indicati gli argomenti da trattare.

Articolo 12

L'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società nei termini di legge e con altre modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile nonché, ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero nel quotidiano Il Sole 24 Ore o nel quotidiano Milano Finanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste da disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti.

L'Assemblea si svolge in unica convocazione, salvo che il Consiglio di amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di fissare una data per la seconda e, eventualmente, per la terza convocazione dell'Assemblea, dandone notizia nell'avviso di convocazione.

Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sia in prima come nelle successive convocazioni sia nel caso di unica convocazione, si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 13

Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e per i quali gli intermediari abbiano effettuato le comunicazioni nei termini e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

Colui al quale spetta il diritto di voto e di intervento in assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non azionista, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La delega può essere notificata alla Società anche mediante posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

La Società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto.

Articolo 14

Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona scelta dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'assemblea sarà assistito da un segretario, socio o non socio, nominato dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolare costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 15

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e in tal caso l'assemblea si considererà tenuta nel luogo ove si trovino il presidente ed il segretario, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 16

Ogni azione da diritto ad un voto, fermo restando quanto previsto dall'art. 7-*bis*. Le votazioni delle assemblee saranno effettuate con le modalità stabilite dal presidente dell'assemblea.

Articolo 17

L'assemblea ordinaria è competente per:

- a) approvare il bilancio sociale;
- b) nominare e revocare gli amministratori ed eventualmente il presidente del Consiglio di Amministrazione, i sindaci ed il presidente del Collegio Sindacale ed il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) determinare il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) deliberare in merito agli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza;

f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro e non oltre centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale ovvero, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, entro e non oltre centottanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio.

Articolo 18

L'assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze stabilite dalle previsioni di legge.

Articolo 19

L'assemblea straordinaria è competente per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 20

L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze stabilite dalle previsioni di legge.

Articolo 21

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette membri ad un massimo di quindici membri, secondo quanto deliberato dall'assemblea all'atto della nomina. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica uno, due o tre esercizi, secondo quanto deliberato dall'assemblea all'atto della nomina, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la quota di partecipazione nel capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria individuata in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili che dovrà essere resa nota nell'avviso di convocazione. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 non possono presentare o concorrere alla

presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella presentata. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. La titolarità della quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Ogni lista deve includere almeno un numero di candidati – in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari applicabili indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto per le rispettive cariche. Insieme a tale dichiarazioni è depositata presso la sede sociale per ciascun candidato una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali con indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, in modo che appartengano al genere meno rappresentato un numero (arrotondato all'eccesso) di candidati almeno pari alla percentuale indicata nella disciplina applicabile pro tempore.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione degli amministratori si procede, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno;
- b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli Amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In particolare, per la nomina di Amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Articolo 22

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché siano fornite a tutti gli amministratori adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'assemblea, può eleggere tra i suoi membri uno o più Vice Presidenti che sostituiscano il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché un Segretario, anche scelto al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla prossima assemblea e quelli nominati dall'assemblea rimangono in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Qualora venga a mancare la maggioranza degli

amministratori nominati dall'assemblea, gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo 23, qualora venga a mancare l'amministratore eletto dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti, ai sensi del precedente articolo 21, a tale amministratore subentrerà il secondo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati erano stati elencati nella medesima lista dell'amministratore cessato, purché tale secondo candidato soddisfi anch'esso i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari applicabili.

In ogni caso, resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea dei soci, da convocarsi d'urgenza a cura del Collegio Sindacale, provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può compiere tutti gli atti che ritenga necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge in modo tassativo all'assemblea. Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-*ter* e 2443 del Codice Civile, rientrano altresì nella competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2365, 2° comma, del Codice Civile, le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale.

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, ad uno o più Amministratori Delegati scelti tra i propri membri, nonché ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei propri membri, ivi incluso il Presidente, il cui numero sarà determinato dallo stesso Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio dei poteri delegati agli Amministratori Delegati ed al Comitato Esecutivo, può sempre impartire direttive in ordine all'esercizio dei poteri delegati, nonché avocare a sé operazioni rientranti nei poteri delegati. Gli Amministratori Delegati ed il Comitato Esecutivo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni trimestre in prossimità della preparazione delle relazioni

trimestrali del Consiglio di Amministrazione, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare comitati composti da alcuni dei propri membri aventi funzioni di natura consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei componenti di tali comitati e le funzioni ad essi attribuite.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, anche al di fuori dei propri membri, direttori, procuratori e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa applicabile. Le procedure possono prevedere apposite deroghe, laddove consentito per le operazioni – realizzate direttamente o per il tramite di società controllate – aventi carattere di urgenza e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa applicabile, nonché specifiche modalità deliberative, ivi inclusa l'autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile, il tutto nei limiti e alle condizioni previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Articolo 26

La firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, a ciascuno degli Amministratori Delegati, se nominati, disgiuntamente fra loro.

Articolo 27

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente (o da persona a ciò da lui delegata per ciascuna singola riunione), di sua iniziativa ovvero su richiesta di un altro amministratore o di un sindaco effettivo, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. La convocazione è effettuata mediante avviso inviato a tutti gli amministratori ed ai sindaci effettivi, per mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza ovvero, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica inviato almeno un giorno prima.

Anche in assenza di formale convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 28

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve, pure, trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente. Resta salva la maggioranza prevista dall'articolo 2447-ter del Codice civile per la deliberazione di costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 29

La remunerazione degli amministratori è stabilita dall'assemblea all'atto della nomina. L'assemblea può determinare in un importo complessivo la remunerazione spettante a tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Può altresì attribuire ai soli amministratori investiti di particolari cariche un importo complessivo ulteriore, anche, in tutto o in parte, determinato sulla base del risultato di esercizio e/o condizionato al raggiungimento di un determinato risultato od al conseguimento di determinati obiettivi.

Nei casi di cui sopra, la ripartizione dell'importo complessivo tra i singoli amministratori sarà effettuata conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2389, 3° comma, del Codice Civile.

Può essere accantonato a favore degli amministratori, anche a mezzo della stipulazione di apposite polizze assicurative, un fondo trattamento di fine mandato.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese vive sostenute per l'adempimento delle funzioni relative alla carica.

Articolo 30

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti ed è nominato e funziona a norma di legge.

I sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

I Sindaci sono scelti tra i soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità in conformità alle previsioni del Decreto Ministeriale del 30 marzo 2000, n. 162, specificandosi in merito a quanto previsto dall'articolo 1, 2° comma, lettere b) e c) di tale

decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della Società: (i) il settore inerente all'industria ceramica; (ii) le materie inerenti alle discipline giuridiche e privatistiche e amministrative, le discipline economiche e commerciali e quelle relative all'organizzazione aziendale.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la quota di partecipazione nel capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria individuata in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili che dovrà essere resa nota nell'avviso di convocazione.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella presentata. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale.

La relativa certificazione, rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto per le rispettive cariche.

Insieme a tali dichiarazioni è depositata presso la sede sociale una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società ed ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa un numero (arrotondato all'eccesso) di candidati alla carica di sindaco effettivo e un numero (arrotondato all'eccesso) alla carica di sindaco supplente almeno pari alla percentuale indicata nella disciplina applicabile pro tempore.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente;

3) nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, al fine di stabilire la graduatoria tra tali liste, ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti punti 1) e/o 2), si procederà da parte di tutti i soggetti legittimati presenti in Assemblea ad una nuova votazione di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti;

4) nel caso in cui sia presentata una sola lista o comunque una sola lista sia votata, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi tre candidati di tale lista in ordine progressivo e Sindaci Supplenti il quarto e il quinto candidato in ordine progressivo della medesima lista. Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Il Presidente è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza. Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e dal presente Statuto, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di nomina del Collegio Sindacale non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, nonché per la designazione dei sindaci per qualsiasi motivo non nominati ai sensi dei precedenti commi.

In tali casi, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In ogni caso, resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con modalità tali da consentire l'accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, l'intervento in tempo reale degli stessi alla trattazione degli argomenti in discussione, nonché la percezione adeguata da parte del soggetto verbalizzante degli eventi oggetto di verbalizzazione.

Articolo 31

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Articolo 32

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvederà alla compilazione del bilancio annuale d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla loro presentazione all'assemblea per le deliberazioni relative.

Articolo 33

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo.

Articolo 34

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci verranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo a disposizione dell'assemblea per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare.

È consentita la distribuzione di acconti sui dividendi, alle condizioni, con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 2433-*bis* del Codice Civile.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società.

Articolo 35

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e stabilendone poteri e compensi.

Articolo 36

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i soci o tra i soci fra loro in relazione al rapporto societario saranno devolute alla competenza esclusiva del giudice del luogo dove la Società ha la propria sede legale.

Articolo 37

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali in materia.

F.to: Mussini Emilio

F.to: Chiara Malaguti Notaio